



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - 2011 - 0031502 del 19/12/2011

Pratica N. DVA-4RI-00 [2011.0190]

Ref. Mittente: .....

e p.c.

Ai gestori di impianti soggetti ad AIA statale  
(vedi elenco allegato)

All' ISPRA  
Via Brancati 47 - 00144 Roma  
FAX 06 50072450

Alla Regione Piemonte  
Capofila in materia ambientale  
Via Petrarca 44 - 10126 Torino  
FAX 011 4323961

OGGETTO: Contenuti minimi delle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate - chiarimenti

A quasi tre anni al rilascio del primo provvedimento di AIA statale da parte della sig.ra Ministro, alla luce dell'esperienza maturata e del progressivo aumento del carico di lavoro connesso ai procedimenti relativi a variazioni delle condizioni di autorizzazione, si ravvisa l'opportunità di fornire alcune indicazioni in merito ai contenuti delle istanze di modifica, presentate ai sensi dell'articolo 29-nonies, del D.Lgs. 152/06, che sono stati considerati minimi per garantire la procedibilità dell'istanza in vari casi tipici, al fine di facilitare per il futuro la corretta ed esaustiva formulazione richieste di tal genere, con conseguente economia sia dell'azione amministrativa, sia dei tempi per concludere i procedimenti ed ottenere il richiesto aggiornamento dell'AIA.

Si invia il documento anche alla regione Capofila in materia ambientale per opportuna conoscenza, con preghiera di valutare l'opportunità di condividere le esperienze maturate a livello statale anche a livello interregionale, al fine di promuovere una più uniforme applicazione della norma sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Mariano Grillo)

All.: Rapporto sui contenuti minimi di alcune tipiche istanze di modifica ad AIA statali

Ufficio Mittente: Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione ambientale  
DIRIGENTE: Giuseppe Lo Presti  
CAPO SEZIONE: Milioc Antonino@minambiente.it - 06 57225924  
DVA-4RI-AIA-01\_2011-0040.R01.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  
e-mail: dva@minambiente.it

## **Contenuti minimi delle tipiche istanze di modifica non sostanziale ad AIA statali Rapporto - Dicembre 2011**

### ***I - Considerazioni preliminari***

La natura delle attività che l'amministrazione deve porre in atto in esito alla comunicazione, da parte del gestore, di variazioni all'assetto o alle modalità di gestione dell'impianto variano a seconda della natura e del contenuto della comunicazione.

Nei casi contemplati dall'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 l'attività richiesta all'amministrazione consiste nella rivalutazione parziale dell'autorizzazione rilasciata, garantendo procedure semplificate di partecipazione del pubblico e delle amministrazioni interessate, per giungere, se necessario, ad un aggiornamento dell'AIA.

Si tratta di "modifiche" non connotabili come "modifiche sostanziali", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D.Lgs. 152/06, poiché i relativi possibili effetti negativi sull'ambiente sono preliminarmente giudicati non significativi.

In tal caso le forme di pubblicità sono solo telematiche (sul sito dedicato del Ministero), l'istruttoria della Commissione può essere condotta in via speditiva ed, in esito alla conferenza di servizi, il procedimento può di fatto concludersi con un atto che rimanda il formale aggiornamento del provvedimento del Ministro ad una fase successiva.

Si noti, a riguardo, che è tecnicamente ed amministrativamente irrilevante se la modifica è proposta di iniziativa del gestore, o per garantire l'ottemperanza di una prescrizione dell'AIA o in esito ad una richiesta di riesame.

In particolare, il fatto che una modifica sia proposta per dare attuazione ad una prescrizione ambientale non è di per sé sufficiente a garantire la sua non sostanzialità, né tanto meno il buon esito dell'istanza.

### ***II - Elementi essenziali delle istanze di modifica non sostanziale***

#### **1. Elementi tecnici**

1.1. Il primo elemento tecnico deve essere la descrizione della modifica progettata.

La descrizione dovrebbe avere la forma di una integrazione delle schede A, C, D ed E della istanza di AIA a suo tempo presentata, che riguardi tutte le parti di impianto modificate o comunque interessate da effetti della modifica, e che dia particolarmente conto degli effetti sull'ambiente della modifica, sia intermini relativi (variazione rispetto all'assetto già autorizzato), sia in termini assoluti (effetti complessivi dell'impianto modificato).

1.2. Il secondo elemento tecnico riguarda la non sostanzialità della modifica.

Ai sensi della disciplina IPPC, la modifica è senz'altro sostanziale se, in conseguenza di essa, l'impianto subisce una variazione di caratteristiche corrispondente al valore delle soglie di cui all'allegato VIII, alla parte II del D.Lgs. 152/06 (ad esempio, un ripotenziamento  $\geq 50$  MW termici, una variazione della capacità di colata  $\geq 2.5$  tonnellate all'ora, ...).

Ove il gestore ritenga non sostanziale la modifica, risulta, pertanto, necessario che fornisca gli elementi in base ai quali si ritiene che non ci siano variazioni delle caratteristiche dell'impianto di tale entità.

Sono altresì sostanziali, ai fini IPPC, anche altre modifiche se, a giudizio dell'autorità competente, determinano effetti negativi significativi sull'ambiente.

Ove, pertanto, si ritenga non sostanziale la modifica risulta necessario fornire anche gli elementi in base ai quali si ritiene che non esistano effetti negativi significativi indotti dalla modifica sull'ambiente.

A tale riguardo dovrebbe essere evidenziato in che modo e misura le modifiche ridefiniscono i processi produttivi, cambiano le materie prime impiegate, aumentano i consumi o (e soprattutto) modificano il quadro emissivo (tipo di inquinanti, concentrazione, quantità specifica per unità di prodotto, quantità nell'unità di tempo) e quello più generale degli effetti ambientali.

A riguardo si rammenta che, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 1, del D.Lgs. 152/06, per presentare una domanda di modifica all'AIA che comporta modifiche nell'assetto impiantistico che inducano nell'ambiente "effetti negativi apprezzabili" è necessaria la preventiva conclusione negativa del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA. Tale esito assicura che la valutazione sulla non significatività degli effetti negativi sull'ambiente è stata già effettuata.

### 1.3. Il terzo elemento tecnico da evidenziare riguarda il cronoprogramma degli interventi

Tale elemento è necessario per consentire all'organo di controllo di conoscere in qualunque momento lo stato dell'impianto.

Come noto (ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06) è facoltà del gestore realizzare le modifiche dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, in mancanza di diverse indicazioni dell'autorità competente. Conseguentemente l'impianto modificato può essere esercitato anche prima della conclusione del procedimento, ma comunque (salvo diverse esplicite indicazioni del Ministero) in tale periodo deve garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA, in particolare per quanto riguarda i limiti di emissione.

Il cronoprogramma, salvo diverse indicazioni del gestore, si intenderà avviato a partire dalla data di emanazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza di modifica, ovvero decorsi i 60 giorni previsti dalla norma.

## 2. Altri elementi

### 2.1. Elementi identificativi

L'istanza dovrà indicare chiaramente le generalità del gestore, la denominazione e l'ubicazione dell'impianto, la definizione della modifica richiesta.

### 2.2. Attestazione di versamento della relativa tariffa

L'istanza di modifica non sostanziale deve essere corredata della quietanza del versamento della corrispondente tariffa istruttoria (ovvero 2000 €, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 24 aprile 2008).

Tale quietanza deve pervenire in originale.

In caso di bonifico bancario essa deve chiaramente indicare il codice CRO, che attesta l'avvenuta transazione (non sono pertanto accettabili i documenti che attestano solo l'ordine di bonifico).

### 2.3. Assoggettabilità a VIA

Se l'intervento prevede una modifica al progetto dell'impianto (ad esempio la costruzione di un nuovo edificio) esso potrebbe dover essere preventivamente oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità VIA.

In tal caso il gestore dovrebbe allegare o il provvedimento che attesta la non assoggettabilità VIA, o le valutazioni da lui condotte per escludere la pertinenza del procedimento di verifica di assoggettabilità VIA.

Si rammenta che (art. 10, comma 1 del D.Lgs. 152/06) non è presentabile l'istanza di modifica dell'AIA per interventi per cui sia aperto un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

### **III - Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni illustrate, al fine di semplificare l'azione amministrativa, si suggerisce di tenere conto che le istanze relative a modifiche non sostanziali di impianti dotati di AIA statale sono generalmente gestite come di seguito illustrato.

- a- Gli uffici effettuano una sommaria verifica della presenza degli elementi essenziali dell'istanza (vedi parte II), nonché dell'assenza di procedimenti in corso di verifica di assoggettabilità VIA per le modifiche richieste.
  - Se l'esito non è positivo, l'istanza è rigettata, salva la possibilità per il gestore di riproporla fornendo i necessari chiarimenti.
  - Se l'esito è positivo gli uffici avviano il procedimento, effettuano gli adempimenti contabili per l'assegnazione della tariffa, mettono la documentazione a disposizione del pubblico on line e trasferiscono l'istanza all'organo istruttore.
- b- L'istruttoria è condotta presso la Commissione istruttoria AIA-IPPC.
  - Se la Commissione riconosce la modifica proposta come sostanziale, il procedimento è concluso negativamente, salva la possibilità per il gestore di riproporre l'istanza come richiesta di modifica sostanziale.
  - Se la Commissione riconosce che la modifica comporta modifiche al progetto dell'impianto e effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e si verifica l'assenza di un provvedimento di non assoggettabilità a VIA, il procedimento è annullato (ex art. 10, comma 1, del D.Lgs. 152/06), salva la possibilità per il gestore di riproporre l'istanza una volta acquisita la pronuncia di non assoggettabilità a VIA.
  - Altrimenti la Commissione formalizza un parere sull'istanza, proponendo eventuali adeguamenti dell'AIA.
- c- Sulla base del parere della Commissione, gli uffici acquisiscono il parere di ISPRA e le eventuali determinazioni sanitarie del Sindaco e valutano la necessità di convocare la Conferenza di Servizi.
- d- Il procedimento è concluso con un atto che chiarisce le determinazioni del Ministero e vincola il gestore (ai sensi dell'art. 29-quatordicesimo; comma 2, del D.Lgs. 152/06).
- e- Il formale adeguamento dell'AIA a firma del Ministro (considerando che i relativi tempi tecnici sono significativi) può avvenire successivamente.